



***REGOLAMENTO DI GOVERNANCE
DELLE SOCIETÀ
DELL'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA***

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia nella seduta del 12/12/2018

Indice

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Organi del Regolamento
- Art. 3 Costituzione e acquisto delle società
- Art. 4 Tipi sociali
- Art. 5 Oggetto sociale
- Art. 6 Alienazione
- Art. 7 Esercizio dei diritti di Socio
- Art. 8 Nomina e decadenza dell'Organo amministrativo
- Art. 9 Organo Amministrativo
- Art. 10 Funzioni dell'organo amministrativo
- Art. 11 Collegio sindacale
- Art. 12 Emolumenti Organo amministrativo e collegio sindacale
- Art. 13 Adeguamento degli statuti societari
- Art. 14 Normativa applicabile
- Art. 15 Budget
- Art. 16 Bilancio e informativa finanziaria
- Art. 17 Controllo
- Art. 18 Operazioni rilevanti
- Art. 19 Crisi di impresa
- Art. 20 Razionalizzazione delle partecipazioni
- Art. 21 Entrata in vigore, implementazione e monitoraggio del regolamento di Governance

ARTICOLO 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento di Governance (di seguito “*Regolamento*” definisce i principi generali di governo delle Società partecipate e controllate, direttamente o indirettamente da Automobile Club Venezia, incluse quelle cosiddette *in house providing*, quali strumenti attraverso cui il medesimo Automobile Club Venezia intende perseguire le proprie finalità statutarie;
2. Il *Regolamento* è predisposto tenendo conto delle previsioni contenute nell’art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108, che dispone che l’ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell’art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;
3. Il *Regolamento* tende a garantire che le *Società* operino:
 - nel rispetto delle norme di tipo privatistico per quanto riguarda il funzionamento e dei principi generali in materia di società partecipate / controllate da Enti pubblici;
 - per perseguire le finalità statutarie di Automobile Club Venezia in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione da questo emanati;
 - nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali e annuali, monitorati da Automobile Club Venezia;
 - nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dati contabili.
4. Il *Regolamento*, le Direttive e le eventuali disposizioni attuative che saranno successivamente emanate si applicano a tutte le *Società* direttamente partecipate e controllate da Automobile Club Venezia ad esclusione di quelle che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ed alle loro società controllate, alle quali le disposizioni del presente Regolamento si applicano solo se espressamente previsto.
5. Le *Società* direttamente controllate dall’Automobile Club Venezia assicurano: la diffusione alle società controllate; e il rispetto del presente *Regolamento* con il costante aggiornamento della propria operatività alle previsioni del presente Regolamento, nonché alle Direttive e alle eventuali disposizioni attuative che saranno successivamente emanate dall’Ente controllante.

ARTICOLO 2

(Organi del Regolamento)

1. Il Consiglio Direttivo di Automobile Club Venezia definisce le linee di indirizzo del sistema di governance delle Società; approva, su proposta del Presidente di Automobile Club Venezia, il *Regolamento* e ogni sua successiva modifica o integrazione, nonché eventuali ulteriori direttive.
2. Il Presidente di Automobile Club Venezia sovrintende al sistema complessivo di governance di cui al *Regolamento*, ne promuove l'implementazione e l'adeguamento, riferendone al Consiglio direttivo.
3. L'Organo amministrativo delle società partecipate e/o controllate dall'Automobile Club Venezia è responsabile dell'attuazione del presente *Regolamento* nonché delle eventuali direttive del Consiglio Direttivo e riferisce al Presidente dell'Automobile Club Venezia sullo stato della sua attuazione.

ARTICOLO 3

(Costituzione e acquisto)

1. L'atto deliberativo per la costituzione o l'acquisto di una Società, anche indirettamente o attraverso aumento di capitale, è adottato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia e deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'Automobile Club Venezia. L'atto deliberativo deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dalla legge applicabile, ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Venezia.
2. Nell'atto deliberativo sono evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano l'operazione, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

ARTICOLO 4

(Tipi sociali)

1. L'Automobile Club Venezia può partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

ARTICOLO 5

(Oggetto sociale)

1. Le *Società* hanno per oggetto sociale attività di produzione e/o fornitura di beni e/o servizi di interesse economico generale, l'autoproduzione di beni e/o servizi strumentali all'Automobile Club Venezia e/o agli altri enti pubblici e lo svolgimento di attività complementari o connesse a quelle dell'Ente. In ogni caso, l'oggetto sociale può prevedere esclusivamente l'esercizio di attività necessarie per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 4 e 36 dello Statuto dell'ACI.

ARTICOLO 6

(Alienazione)

1. L'atto deliberativo di alienazione delle partecipazioni in *Società* è adottato con le modalità di cui al precedente art. 3.
2. L'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione eventualmente previsto dalle applicabili disposizioni di legge e dagli Statuti delle *Società*.

ARTICOLO 7

(Esercizio dei diritti di socio)

1. Il voto nelle assemblee delle *Società* direttamente controllate dall'Automobile Club Venezia è esercitato dal Presidente dell'Automobile Club Venezia o da un suo delegato. Il Presidente informa preventivamente il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia sulle deliberazioni da assumere.

ARTICOLO 8

(Nomina e decadenza dell'Organo Amministrativo)

1. Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia con delibera effettua la proposta di nomina dell'organo amministrativo delle Società.
2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea dei Soci, restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, se cessa per qualsiasi causa, inclusa la revoca o le dimissioni, un componente del consiglio di amministrazione stesso, ciò comporterà automaticamente la decadenza dell'intero consiglio (clausola *simul stabunt, simul cadent*), senza diritto a nessun indennizzo per gli amministratori decaduti.
4. Per le società in house, l'Organo Amministrativo decade se non si conforma agli obblighi relativi al Controllo Analogico nei modi ed entro il termine intimati da Automobile Club Venezia.
5. Con Direttiva di Automobile Club Venezia possono essere disciplinati gli specifici requisiti cui, in aggiunta a quelli di legge e comunque in conformità alla stessa, sarà subordinata l'assunzione della carica di amministratore, le cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza

ARTICOLO 9

(Organo Amministrativo)

1. Le Società sono amministrate da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto, nel rispetto della normativa di genere, L. n°120 del 2011 da 3 a 5 membri, secondo le decisioni prese da Automobile Club Venezia ed attuate in sede assembleare, in considerazione delle peculiarità delle rispettive Società.
2. Con direttiva dell'Automobile Club Venezia può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.
3. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

ARTICOLO 10

(Funzioni dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di *corporate governance* ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale.
2. Ove a composizione collegiale, al presidente sono attribuite le funzioni per l'indirizzo e la supervisione del controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con l'AC e con i mezzi di comunicazione.

3. Le deleghe necessarie per la gestione della *Società* sono conferite, da parte del consiglio di amministrazione, ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe operative ai singoli consiglieri ove preventivamente autorizzati dall'assemblea.
4. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con le *Società* e che sono al tempo stesso componenti dell'organo amministrativo della *Società* cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.
5. L'organo amministrativo delle *Società* esercita, in particolare, i seguenti poteri:
 - assicura, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del presente Regolamento e delle direttive dell'AC Venezia. In ogni caso, l'organo amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo;
 - definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della *Società*, in coerenza con il presente Regolamento e con le direttive emanate dall'Automobile Club;
 - valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
 - valuta il generale andamento della gestione della *Società* e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dal presidente, dall'amministratore delegato; esamina i resoconti periodici di gestione e ne valuta i risultati rispetto al *budget*; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali dell'AC sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
 - approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
 - esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui al successivo Art.18;
 - formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
 - delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle *Società* controllate;
 - può predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale; adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine

di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

ARTICOLO 11

(Collegio sindacale)

1. Nelle Società costituite nella forma di società per azioni, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea e si compone, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, di cui alla Legge 120/2011, di tre membri effettivi e di due membri supplenti che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.
2. Il presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'Assemblea dei soci.
3. Nelle Società costituite nella forma di Società a Responsabilità limitata, lo Statuto deve prevedere, in ogni caso, la nomina di un organo di controllo in forma collegiale o monocratica e/o di un revisore.
4. Con direttiva dell'Automobile Club Venezia può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di sindaco, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.
5. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

ARTICOLO 12

(Emolumenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale)

1. La remunerazione complessiva degli Amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche, e dei Sindaci è fissata dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa applicabile alle società a capitale pubblico, nonché dalle direttive di Automobile Club Venezia.
2. I compensi degli Amministratori sono deliberati dall'Assemblea dei soci all'atto di nomina per l'intera durata del loro ufficio, tenuto conto dei limiti di spesa indicati dall'Automobile Club Venezia.
3. I compensi dei Sindaci sono determinati dall'Assemblea dei Soci all'atto di nomina per l'intera durata del loro ufficio, tenuto conto dei limiti di spesa indicati dall'Automobile Club Venezia e con applicazione del DM 140/2012.

ARTICOLO 13

(Adeguamento degli statuti societari)

1. Il presente *Regolamento* è da considerarsi parte integrante degli Statuti delle Società che a tal fine dovranno contenere esplicita attestazione di accettazione e rispetto del presente Regolamento e delle sue successive modifiche, nonché delle Direttive adottate da Automobile Club Venezia.
2. Gli statuti societari dovranno essere conformi ai criteri di seguito indicati:
 - rispetto delle norme di tipo privatistico per quanto riguarda il funzionamento e dei principi generali in materia di società partecipate e/o controllate da Enti pubblici;
 - coerenza dell'oggetto sociale con le finalità statutarie di Automobile Club Venezia;
 - adozione di regole di composizione, funzionamento e remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo coerenti con la normativa applicabile, il Regolamento e le eventuali Direttive di Automobile Club Venezia, in modo da assicurare separazione di compiti e funzioni, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione;
 - divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
 - recepimento delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Le società *in house* adottano i propri statuti prevedendo inoltre:
 - a. l'esclusione di capitali privati nell'assetto proprietario;
 - b. l'esercizio da parte dell'Automobile Club Venezia su ciascuna *Società* di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo le modalità di seguito indicate nel presente Regolamento;
 - c. che oltre l'ottanta per cento del fatturato di ciascuna *Società*, sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dell'Automobile Club Venezia e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali delle *Società*;
 - d. che le procedure del ciclo passivo per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'esecuzione dei lavori, siano conformi alla disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14

(Normativa applicabile)

1. Le Società sono tenute all'adozione di atti e comportamenti conformi alla normativa generale sulle società commerciali, nonché ai principi di quella speciale sulle società pubbliche, a

controllo pubblico e a partecipazione pubblica, nonché al rispetto del Piano triennale della prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento approvati dall'Ente Socio e ne assicurano un'informativa annuale all'Automobile Club Venezia.

2. Le *Società* adottano, previa valutazione di opportunità in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta, strumenti di governo societario, tra i quali:
 - regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme;
 - una funzione di controllo interno strutturata secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della Società, per trasmettere periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - regolamenti interni che definiscono criteri e modalità per gli acquisti, il reclutamento del personale a tempo indeterminato o l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
3. Nella programmazione del fabbisogno e poi nell'instaurazione e nell'esecuzione dei rapporti di lavoro e/o di collaborazione, le Società devono attenersi ai limiti e agli indirizzi definiti in atti periodicamente approvati e comunicati da Automobile Club Venezia.

ARTICOLO 15

(Budget)

1. Ferme restando le specifiche responsabilità ed autonomie gestionali, le Società redigono il necessario *budget* annuale e l'eventuale piano industriale pluriennale avuto riguardo ai seguenti principi e criteri generali:
 - a. coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità statutarie e con i documenti di pianificazione emanati dall'Automobile Club Venezia;
 - b. attendibilità degli obiettivi in termini di realizzabilità, tenuto conto delle risorse disponibili, dello scenario di riferimento e del contesto di mercato;
 - c. economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali;
 - d. sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni;
 - e. efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate;
 - f. efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate;

2. Il budget declina gli obiettivi di breve periodo e i risultati dell'attività aziendale con riferimento al primo esercizio successivo a quello di definizione ed è redatto in coerenza con l'eventuale Piano industriale.
3. Il budget è articolato su base almeno annuale.
4. L'elaborazione del budget, la sua formazione e approvazione sono soggetti alle finalità, ai principi e ai criteri generali di cui all'articolo precedente.
5. Il budget vincola l'azione societaria per quanto attiene agli obiettivi industriali, operativi e costituisce lo strumento attraverso il quale viene fissato l'ammontare massimo e l'articolazione degli investimenti dell'esercizio.
6. I consuntivi di periodo sono sottoposti all'Organo Amministrativo delle Società e da questo inviati al Presidente di Automobile Club Venezia che ne informa il Consiglio Direttivo, anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi correttivi.
7. Per le Società in house il budget svolge funzione autorizzativa nel senso che la società non può sostenere costi eccedenti il budget assegnato, se non riferiti alle prestazioni di servizi o beni destinati alla vendita e quindi non gravanti sull'economicità della gestione o correlati a maggiori entrate. Le *Società* in house presentano, unitamente al budget, il piano delle attività riportando nello stesso il dimensionamento dei servizi e delle attività oggetto dell'affidamento con indicazione degli elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei quali è stato predisposto il budget, nonché delle modalità operative che si intendono adottare per le prestazioni da rendere, unitamente ai fabbisogni di personale.
8. In tale ottica, le Società in house elaborano, con cadenza almeno quadrimestrale, i consuntivi di gestione. I consuntivi sono corredati dell'analisi degli scostamenti rispetto al budget, dell'illustrazione delle cause che li hanno originati nonché delle azioni correttive individuate e dei relativi tempi di attuazione.
9. I consuntivi di periodo sono sottoposti all'organo amministrativo della *Società* e da questa inviati al Direttore e al Presidente dell'Automobile Club Venezia che ne informa, in caso di rilevanti scostamenti, il Consiglio Direttivo.
10. Qualora, in sede di esame dei consuntivi di periodo, emergano criticità, il Presidente comunica alla *Società* le osservazioni formulate dal Consiglio Direttivo, anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi correttivi.

ARTICOLO 16

(Bilanci e informativa finanziaria)

1. Le Società redigono il bilancio di esercizio e ogni altro documento finanziario a rilevanza esterna nel rispetto delle norme e dei principi contabili ad esse applicabili.

ARTICOLO 17

(Controllo)

1. Nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, l'Automobile Club Venezia esercita sulle Società, controlli “*ex ante*” sugli indirizzi e obiettivi, controlli “contestuali” per la verifica, nel corso dell'anno, dell'andamento della gestione e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi, nonché del rispetto delle procedure e controlli “*ex post*” sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.
2. In caso di *società in house*, il controllo analogo dell'Automobile Club Venezia:
 - si realizza quando l'Automobile Club Venezia abbia poteri di controllo, ingerenza e condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario che siano previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.
 - assicura che l'Automobile Club Venezia eserciti, anche in modalità congiunta con gli altri soci pubblici, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative delle società in modo analogo al controllo esercitato sui propri servizi.
3. In caso di *società in house*, il controllo *ex-ante* è esercitato dall'Automobile Club Venezia in fase di pianificazione ed elaborazione del budget da parte delle Società in house, con le modalità e le procedure di cui al presente Regolamento.
4. In caso di *società in house* il controllo contestuale è realizzato attraverso adeguate procedure e flussi informativi tra l'Automobile Club Venezia e le Società in house volti ad assicurare, in corso di gestione e con le modalità definite dal presente Regolamento, la coerenza tra budget delle società e report economici, finanziari e patrimoniali infrannuali, la coerenza tra piano annuale delle attività e gli stati di avanzamento periodici nonché il mantenimento degli standard qualitativi e i livelli di servizi prefissati. Il controllo analogo contestuale è inoltre esercitato con le modalità di cui al presente Regolamento per le operazioni qualificate “rilevanti”.
5. In caso di *società in house*, nel corso della gestione, le stesse devono inoltre trasmettere entro il 31 dicembre al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione dell'Automobile Club Venezia un rapporto sullo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

6. In caso di *società in house*, il controllo *ex post* è esercitato dall'Automobile Club Venezia attraverso i seguenti iter procedurali e flussi informativi:
- il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alle relazioni accompagnatorie inclusa quella sul governo societario, è trasmesso, per il tramite del Direttore, al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea delle *Società in house* per le relative indicazioni sull'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante dell'Automobile Club Venezia nell'Assemblea delle predette *Società*.

ARTICOLO 18

(Operazioni societarie rilevanti)

1. Per operazioni societarie rilevanti s'intendono le operazioni di natura straordinaria e/o le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, e in particolare rientrano a titolo esemplificativo in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni:
- a) investimenti tecnici eccedenti i limiti di budget;
 - b) investimenti e disinvestimenti finanziari;
 - c) assunzioni di finanziamenti a medio e lungo termine;
 - d) operazioni di copertura di rischi finanziari e operazioni in derivati;
 - e) iniziative tese a rappresentare all'esterno l'immagine delle società o di Automobile Club Venezia;
 - f) ingresso in nuovi mercati, sviluppo di nuovi prodotti o servizi;
 - g) accordi strategici e di joint venture;
 - h) operazioni sul capitale sociale;
 - i) patti parasociali;
 - j) fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
 - k) acquisizioni e cessioni di società, partecipazioni societarie, aziende e rami d'azienda;
 - l) costituzioni di società, consorzi e associazioni temporanee di imprese;
 - m) costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
 - n) emissione di strumenti finanziari;
 - o) acquisizioni e dismissioni di beni immobili;
 - p) operazioni aventi ad oggetto segni distintivi dell'azienda;
 - q) rilascio di garanzie non d'uso.

2. Le operazioni di cui al presente articolo sono soggette al preventivo esame del Consiglio Direttivo di Automobile Club Venezia per le valutazioni di competenza rispetto alla coerenza delle operazioni stesse con le finalità statutarie, le linee strategiche e le attività di pianificazione, e sono successivamente approvate dall'Organo competente delle Società solo in assenza di osservazioni del Consiglio Direttivo di Automobile Club Venezia.
3. Le *Società* dovranno trasmettere al Presidente di Automobile Club Venezia, in tempi congrui, quindi con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata per la relativa deliberazione dell'Organo competente della Società, ogni informazione relativa a ciascuna operazione rilevante, ritenuta necessaria, o comunque richiesta, in modo da consentirne la tempestiva ed esauriente sottoposizione al Consiglio Direttivo di Automobile Club Venezia.

ARTICOLO 19

(Internal audit e Organismo di vigilanza di cui IL d. Lgs 231/01)

1. Le *Società* valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, una funzione di controllo interno (*internal auditing*) strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale.

Qualora istituita, la funzione di controllo interno collabora con gli organi di controllo, riscontra tempestivamente le richieste da questi provenienti e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

Le *Società* possono adottare, altresì, previa valutazione delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, il modello di organizzazione, gestione e controllo ed istituire l'organismo di vigilanza, di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'organismo di vigilanza, ove istituito, monitora il funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione della *Società* ed opera, nelle attività di verifica, in coordinamento con le funzioni aziendali di controllo.

ARTICOLO 20

(Attività)

La funzione di *internal audit*, qualora istituita dalla *Società*, si occupa delle seguenti attività:

- elaborazione della proposta di piano pluriennale e annuale delle verifiche, da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo, sulla base delle risultanze delle attività di *risk assessment* avuto riguardo ai principi dettati dal modello di *governance*; il piano indica i criteri utilizzati per stabilire numero, frequenza ed oggetto delle verifiche, nonché la previsione delle risorse necessarie all'esecuzione delle attività;

- svolgimento delle verifiche di audit e redazione dei relativi report; elaborazione di report periodici per il consiglio di amministrazione sugli esiti delle verifiche effettuate;
- svolgimento degli interventi di audit sull'attuazione delle azioni correttive.

L'organismo di vigilanza, qualora istituito, svolge le seguenti principali attività:

- valuta costantemente l'adeguatezza del modello, ossia la sua reale e non formale capacità di prevenire i comportamenti non dovuti;
- vigila sull'effettività del modello, ossia sulla coerenza tra i comportamenti concreti e la disciplina recata dal modello stesso;
- analizza e mantiene nel tempo i requisiti di solidità e funzionamento del modello;
- promuove il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate dagli organi di controllo societario rendano necessario effettuare integrazioni ed adeguamenti.

Le *Società* che adottano il modello di cui al Dlgs.231/2001 integrano tale modello con le previsioni di cui all'art.1 comma 2 bis della Legge n.190/2012; le *Società* che non adottano il modello di cui al Dlgs.231/2001, devono comunque adottare il documento contenente le misure anticorruzione, ai sensi della normativa vigente, in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

ARTICOLO 21

(Funzioni di controllo, nomina e compensi)

La funzione di controllo interno, qualora istituita, riferisce direttamente al presidente della *Società* oppure all'amministratore unico, in caso di organo amministrativo monocratico.

Nell'ipotesi di esternalizzazione delle funzioni, l'incarico dell'organismo di vigilanza sono conferiti dall'organo di amministrazione e cessano contestualmente alla scadenza o cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'organo di amministrazione che ha provveduto alla loro nomina.

Qualora istituita la funzione di *internal auditing* e l'organismo di vigilanza, i relativi compensi sono determinati in sede di nomina avendo come riferimento gli emolumenti stabiliti per il collegio sindacale.

ARTICOLO 22

(Crisi d'impresa)

1. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio elaborati, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
2. Gli interventi finanziari o di garanzia finalizzati a prevenire l'aggravamento della situazione di cui al precedente comma devono essere accompagnati da un piano di intervento dal quale risulti

comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

ARTICOLO 23

(Razionalizzazione delle partecipazioni)

1. L'Automobile Club Venezia realizza le procedure di razionalizzazione delle proprie partecipazioni attraverso l'adozione di strumenti di monitoraggio continuo dell'andamento economico, della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché dell'assetto organizzativo e dimensionale delle proprie *Società*.
2. Ove necessario in esito alle risultanze del suddetto monitoraggio, il Consiglio Direttivo predispone e approva con motivata deliberazione, idonei piani di razionalizzazione finalizzati al contenimento della spesa e alle possibili aggregazioni di attività, che tengano conto dei risultati economici conseguiti dalle Società in un arco temporale quinquennale, dell'adeguatezza dell'organico delle Società in rapporto alle attività esercitate, nonché dell'entità del valore della produzione medio prodotto da ciascuna Società nel triennio precedente in rapporto alle attività esercitate.

ARTICOLO 24

(Entrata in vigore, implementazione e monitoraggio del Regolamento di Governance)

1. Il *Regolamento* entra in vigore ed ha efficacia il giorno dopo la sua approvazione e sostituisce le disposizioni eventualmente emanate in precedenza dall'Automobile Club Venezia intese a regolamentare la medesima materia.
2. Il *Regolamento* è sottoposto a costante monitoraggio e potrà essere oggetto di successive modifiche e integrazioni al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa e operativa o per disciplinare processi rilevanti, comuni o trasversali alle *Società*, e fattispecie non normate ma che assumono particolare significatività in relazione alla natura giuridica e alle finalità istituzionali dell'Automobile Club Venezia, anche per quanto concerne le operazioni con parti correlate.